

ACCORDO SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER IL BIENNIO 2012 - 2013

Nel presente accordo si fa riferimento esclusivo alle Aziende USL, alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, ai Policlinici Universitari pubblici, agli IRCCS di diritto pubblico, all'Ares 118, agli enti del SSR della Regione Lazio. Per il seguito del documento gli enti destinatari saranno definiti "Aziende".

Gli incontri si sono tenuti in data 15 dicembre 2011 e 27 dicembre 2011 in attuazione e conferma dell'accordo del 29 dicembre 2010 stipulato tra le OO. SS. regionali del settore sanità pubblica e la Regione Lazio. Con tale accordo, che le parti intendono richiamare integralmente, è stata manifestata la comune volontà di ricercare un'intesa sulle misure da adottare per il graduale superamento del lavoro precario e per la riconversione del rapporto di lavoro atipico, con particolare riferimento ai profili legali all'assistenza.

Le parti ribadiscono che, ad oggi, non è stato possibile, a seguito dei vincoli derivanti dal Piano di Rientro della Regione Lazio, utilizzare le procedure di stabilizzazione in applicazione della legge n.296 del 27.12.2007, della legge n.244 del 24.12.2008 e le procedure concorsuali speciali dell'art. 17 del D.L. n.78/2009 convertito nella legge 102/2009, concordando, altresì, sulla necessità di mantenere attivo il tavolo permanente, regione - oo.ss., di elaborazione e proposta, con l'obiettivo di un definitivo accordo nel quale sia contenuto il percorso per il graduale superamento del precariato.

Le parti considerano:

1. Il rischio di non assicurare i LEA, con conseguente compromissione del diritto alla salute costituzionalmente garantito, a causa del collocamento a riposo del personale in servizio, allo stato non sostituibile in conseguenza del blocco parziale del turn over e dei vincoli derivanti dal piano di rientro;
2. Che la proroga dei contratti in essere non comporta aggravio di spesa e non pregiudica il risparmio sul costo del personale che si realizza attraverso la mancata sostituzione del 90% dei dipendenti collocati a riposo;

Tenendo conto di questo scenario in evoluzione, sarà possibile programmare, a decorrere dal 2012, un iter procedurale che definisca, nel quadro dell'equilibrio economico finanziario della Regione Lazio e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di rientro e nel Piano Sanitario Regionale 2010-2012, le regole che le Aziende dovranno seguire per pervenire al graduale riassorbimento delle posizioni lavorative con rapporto di lavoro a termine, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, ricorrendo, in particolare, alle procedure previste dall'art. 17, commi 10-13, del d.l. 78/2009 convertito dalla legge 102/2009.

A tal fine, le Parti concordano la proroga dei contratti tipici di lavoro subordinato a tempo determinato, eventualmente in scadenza entro il corrente anno, fino alla data del 31 dicembre 2012, con ciò confermando e ribadendo la possibilità di usufruire, qualora necessario, di un ulteriore periodo di proroga nei limiti temporali di quanto previsto nel citato accordo del 27 maggio 2011.

Per quanto riguarda gli operatori contrattualizzati utilizzando contratti atipici anche sulla base delle tipologie di cui all'art. 7 comma 6 del D. lgs 165/2001 (co.co.co., co. co. pro.) la Regione Lazio si impegna a impartire apposite direttive consistenti nell'agevolare la prosecuzione delle specifiche attività connesse con esigenze incompressibili di garanzia della continuità nell'erogazione dei Lea, a tutela dell'interesse primario della salute del cittadino garantito dall'articolo 32 della Costituzione, che devono in ogni caso sottostare ad ogni singola collaborazione coordinata.

Le parti concordano, inoltre, sulla necessità di prorogare i contratti a tempo determinato già in vigore alla data del 31.12.2011 che dovessero aver maturato una successione di contratti a TD che al 31 dicembre 2011 superi il limite di durata previsto dalle norme vigenti, purché ne permangano le necessità assistenziali, sino al 31 dicembre 2012, termine ulteriormente prorogabile per un periodo non superiore a 12 mesi, e pertanto a tale scopo stipulano il presente contratto collettivo, ai sensi del comma 4 bis, dell'art. 4 del D. Lgs. 368/2001. ①

Le parti, tenendo conto dei vincoli indotti dal piano di rientro, concordano che, allo scopo di definire un valido e sostenibile iter procedurale finalizzato al graduale riassorbimento delle posizioni lavorative con rapporto di lavoro a termine, lo stesso dovrà attenersi ai seguenti principi:

- a) riguardare esclusivamente le professionalità specificamente utilizzate per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali aventi carattere indifferibile e permanente, connesse con esigenze incompressibili di garanzia della continuità nell'erogazione dei Lea, a tutela dell'interesse primario della salute del cittadino garantito dall'articolo 32 della Costituzione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego;
- b) essere compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di rientro ed in sintonia con la definizione delle dotazioni organiche a seguito della prevista riorganizzazione della rete ospedaliera e assistenziale regionale

Roma, 29 dicembre 2011

Renata Polverini - Presidente della Regione Lazio anche n.q. di Commissario ad Acta per il rientro dal disavanzo regionale per la spesa sanitaria.

I Segretari regionali delle OO.SS. del comparto

CGIL-FP *Roberto Santoro*

CISL-FP *Giuseppe Diato* *Luigi*

UIL FPL *Antonio Russo*

FIALS *Antonio*

FSI *Carlo*

UGL- SANITA' LAZIO *Carlo*

① dele "comma 4 BIS dell'art. 4 del D. Lgs. 368/2001"
leggasi "comma 4 BIS dell'art. 5 del D. Lgs. 368/2001"